



Emendamenti della CGIL su:

AC 2607 - Proposta di Legge delega Braga e altri “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile”.

Così come abbiamo avuto modo di esprimere in audizione, riteniamo che il provvedimento avrebbe richiesto un attento e approfondito confronto in Parlamento. Trovandoci, invece, in presenza di una proposta di legge delega, non ci resta che richiamare il rispetto dell’art. 76 della Costituzione, chiedendo che i principi e i criteri direttivi contenuti nella delega non siano generici, come attualmente nel testo in discussione, ma definiscano con chiarezza la cornice dell’intervento legislativo, i limiti all’esercizio della funzione legislativa da parte del Governo, un tempo limitato e oggetti definiti per i successivi decreti legislativi attuativi. Con questo proposito di seguito riportiamo alcuni emendamenti volti ad introdurre alcuni principi e criteri per noi irrinunciabili che riteniamo debbano essere esplicitati nel testo della Legge Delega.

1) Emendamento all'articolo 1 comma 1, lettera a)

Sostituire le parole “nelle aree colpite;” con le parole: “e di lavoro nelle aree colpite, ripristinando i servizi essenziali e le attività produttive, risorse cruciali per la ripresa economica locale prima e in seguito ad un evento calamitoso o catastrofico. Non costituiscono interventi di protezione civile: l'organizzazione di eventi sportivi e politici, la costruzione di impianti turistici la sanità, la lotta al terrorismo e l'utilizzo delle Forze armate fuori dai compiti ordinari di soccorso. Definizione dei limiti per gli interventi di protezione civile fuori dai confini nazionali e in esecuzione di mandati internazionali;”

Testo DDL 2607 comma 1

a) attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all’attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite;

Testo emendato:

a) attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all’attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita **e di lavoro nelle aree colpite, ripristinando i servizi essenziali e le attività produttive, risorse cruciali per la ripresa economica locale prima e in seguito ad un evento calamitoso o catastrofico. Non costituiscono interventi di protezione civile: l'organizzazione di eventi sportivi e politici, la costruzione di impianti turistici la sanità, la lotta al terrorismo e l'utilizzo delle Forze armate fuori dai compiti ordinari di soccorso. Definizione dei limiti per gli interventi di protezione civile fuori dai confini nazionali e in esecuzione di mandati internazionali;**

2) Emendamento all'articolo 1 comma 1, inserire le lettere a-bis)e a-ter)

Al comma 1, dopo la lettera a) sono aggiunte le lettere:

a-bis): “definizione di un piano straordinario di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e la manutenzione del territorio, per la bonifica del territorio, la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico e privato, il patrimonio artistico e culturale e un piano straordinario per promuovere l'occupazione nei settori pubblici e privati nei suddetti settori. Individuazione delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di prevenzione e del relativo piano straordinario per l'occupazione;

a-ter): “conferma del modello solidale di Protezione Civile, con ciò intendendo che gli interventi di prevenzione e di riparazione dei danni da calamità naturali sono posti a carico della fiscalità generale, secondo il principio costituzionale della progressività delle imposte. Non è prevista nessuna forma di assicurazione obbligatoria. Previsione di clausole vincolanti per la ricostruzione in loco delle imprese.

Testo DDL 2607 comma 1

a) attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nelle aree colpite, ripristinando i servizi essenziali e le attività produttive, risorse cruciali per la ripresa economica locale prima e in seguito ad un evento calamitoso o catastrofico. Non costituiscono interventi di protezione civile: l'organizzazione di eventi sportivi e politici, la costruzione di impianti turistici la sanità, la lotta al terrorismo e l'utilizzo delle Forze armate fuori dai compiti ordinari di soccorso. Definizione dei limiti per gli interventi di protezione civile fuori dai confini nazionali e in esecuzione di mandati internazionali;

Testo emendato:

a) attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nelle aree colpite, ripristinando i servizi essenziali e le attività produttive, risorse cruciali per la ripresa economica locale prima e in seguito ad un evento calamitoso o catastrofico. Non costituiscono interventi di protezione civile: l'organizzazione di eventi sportivi e politici, la costruzione di impianti turistici la sanità, la lotta al terrorismo e l'utilizzo delle Forze armate fuori dai compiti ordinari di soccorso. Definizione dei limiti per gli interventi di protezione civile fuori dai confini nazionali e in esecuzione di mandati internazionali;

a-bis): “definizione di un piano straordinario di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e la manutenzione del territorio, per la bonifica del territorio, la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico e privato, il patrimonio artistico e culturale e un piano straordinario per promuovere l'occupazione nei settori pubblici e privati nei suddetti settori. Individuazione delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di prevenzione e del relativo piano straordinario per l'occupazione;

a-ter): “conferma del modello solidale di Protezione Civile, con ciò intendendo che gli interventi di prevenzione e di riparazione dei danni da calamità naturali sono posti a carico della fiscalità generale, secondo il principio costituzionale della progressività delle imposte. Non è prevista nessuna forma di assicurazione obbligatoria. Previsione di clausole vincolanti per la ricostruzione in loco delle imprese.

3) Emendamento all' articolo 1 comma 1, lettera b)

Sostituire le parole “*dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;*” con le parole “*dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente e per garantire la continuità economica e produttiva, perseguendo l'equilibrio funzionale e un'ampia collaborazione fra le varie componenti e strutture operative: struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, tutti i livelli amministrativi e i sindaci, autorità locali di protezione civile .* Attribuzione

delle responsabilità, dei compiti e delle funzioni alle diverse strutture operative del SNPC, evitando conflitti e sovrapposizioni, regolamentazione dei rapporti tra di esse e tra esse e le diverse componenti. Il servizio di Protezione Civile è un servizio di natura pubblica e nessuna attività dello stesso, comprese quelle di previsione, prevenzione e soccorso, può essere ceduta a soggetti privati;”

Testo DDL 2607 comma 1

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;

Testo emendato:

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, **dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente e per garantire la continuità economica e produttiva, perseguendo l'equilibrio funzionale e un'ampia collaborazione fra le varie componenti e strutture operative: struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, tutti i livelli amministrativi e i sindaci, autorità locali di protezione civile .** **Attribuzione delle responsabilità, dei compiti e delle funzioni alle diverse strutture operative del SNPC, evitando conflitti e sovrapposizioni, regolamentazione dei rapporti tra di esse e tra esse e le diverse componenti. Il servizio di Protezione Civile è un servizio di natura pubblica e nessuna attività dello stesso, comprese quelle di previsione, prevenzione e soccorso, può essere ceduta a soggetti privati;**

4) Emendamento all'articolo 1 comma 1, lettera c)

Sostituire le parole “*cittadini, singoli o associati,*” con le parole: “*cittadini, singoli, associati o le Conferenze dei Cittadini Attivi, opportunamente costituite e disciplinate con apposito provvedimento,*”. Dopo le parole “*nello specifico settore*”, aggiungere “*. Il volontariato non può in alcun modo essere sostitutivo dello Stato, non può essere equiparato a una sua struttura e non può svolgere attività di ordine pubblico*”;

Testo DDL 2607 comma 1:

c) partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attività di protezione civile e misure volte alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore;

Testo emendato:c) partecipazione dei cittadini, singoli, **associati o le Conferenze dei Cittadini Attivi, opportunamente costituite e disciplinate con apposito provvedimento**, alle attività di protezione civile e misure volte alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore. **Il volontariato non può in alcun modo essere sostitutivo dello Stato, non può essere equiparato a una sua struttura e non può svolgere attività di ordine pubblico.;**

5) Emendamento all'articolo 1 comma 1, lettera d)

dopo le parole “*stato di emergenza stesso*”, aggiungere “*. Non possono in alcun caso essere derogate le norme penali e di procedura penale, le norme in materia di avviamento al lavoro e sicurezza del lavoro e i principi generali di contabilità dello Stato e le norme a tutela dell'ambiente. Per le materie inderogabili i reati commessi in rapporto agli eventi calamitosi sono imprescrittibili*”.

Testo DDL 2607 comma 1:

d) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza, nonché al regime derogatorio alla normativa vigente per consentire l'effettività

delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso;

Testo emendato:

d) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza, nonché al regime derogatorio alla normativa vigente per consentire l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso. **Non possono in alcun caso essere derogate le norme penali e di procedura penale, le norme in materia di avviamento al lavoro e sicurezza del lavoro e i principi generali di contabilità dello Stato e le norme a tutela dell'ambiente. Per le materie inderogabili i reati commessi in rapporto agli eventi calamitosi sono imprescrittibili;**

6) Emendamento all'articolo 1 comma 1, lettera g)

dopo le parole “protezione civile” aggiungere “*. Definizione della filiera delle responsabilità dal livello nazionale, regionale a quello locale, evitando sovrapposizioni e nel rispetto del principio di sussidiarietà, in tutte le funzioni della Protezione Civile. Distinzione fra ruolo politico, con potere di ordinanza, e gestione amministrativa, differenziando responsabilità, compiti e poteri autoritativi;*”

Testo DDL 2607 comma 1:

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile;

Testo emendato:

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile. **Definizione della filiera delle responsabilità dal livello nazionale, regionale a quello locale, evitando sovrapposizioni e nel rispetto del principio di sussidiarietà, in tutte le funzioni della Protezione Civile. Distinzione fra ruolo politico, con potere di ordinanza, e gestione amministrativa, differenziando responsabilità, compiti e poteri autoritativi;**

7) Emendamento all'articolo 1, comma 1, inserire le lettere h), i), l), m)

Al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le lettere:

“h) istituzione dei Livelli Essenziali Minimi di Servizio di protezione civile e dei relativi standard di qualità.”

“i) disciplina dei rapporti tra il SNPC e l’Unione Europea nel rispetto della Decisione 1313/2013/UE del Parlamento e Consiglio Europeo , coinvolgendo le Regioni e i Comuni, così come previsto dal trattato di Lisbona in materia di Protezione Civile;”

“l) stabilizzazione dei lavoratori precari presenti nel Servizio Nazionale di Protezione Civile, sia nelle strutture dello Stato centrale che presso le sale operative della PC regionali e nei centri funzionali decentrati della PC;”

“m) valorizzazione del ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Servizio Sanitario Nazionale, quali componenti fondamentali del sistema di protezione civile. Individuazione delle relative fonti di finanziamento, per gli esclusivi compiti di protezione civile;”

Testo DDL 2607 comma 1

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Testo emendato:

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

h) istituzione dei Livelli Essenziali Minimi di Servizio di protezione civile e dei relativi standard di qualità.

i) disciplina dei rapporti tra il SNPC e l'Unione Europea nel rispetto della Decisione 1313/2013/UE del Parlamento e Consiglio Europeo, coinvolgendo le Regioni e i Comuni, così come previsto dal trattato di Lisbona in materia di Protezione Civile;”

l) stabilizzazione dei lavoratori precari presenti nel Servizio Nazionale di Protezione Civile, sia nelle strutture dello Stato centrale che presso le sale operative della PC regionali e nei centri funzionali decentrati della PC”

“m) valorizzazione del ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Servizio Sanitario Nazionale, quali componenti fondamentali del sistema di protezione civile. Individuazione delle relative fonti di finanziamento, per gli esclusivi compiti di protezione civile;”

8) Emendamento all'articolo 1, comma 2, inserire lettera h)

Al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la lettera g) “prevedere forme di responsabilizzazione e sanzioni affinché siano adottati i “programmi di assistenza alla popolazione” a tutti i livelli di responsabilità”

Testo DDL 2607 comma 1:

f) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

Testo emendato:

f) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

g) “prevedere forme di responsabilizzazione e sanzioni affinché siano adottati i “programmi di assistenza alla popolazione” a tutti i livelli di responsabilità”

Roma, 27 maggio 2015